

# Indennità di disoccupazione: il riepilogo della disciplina

**Aldo Forte** *Esperto in materia previdenziale*

*Il punto della situazione alla luce delle ultime precisazioni diramate dall'Inps con circolare 20 febbraio 2009, n. 24; fra l'altro, il 31 marzo prossimo scade il termine per la presentazione della disoccupazione con requisiti ridotti*

## Disoccupazione ordinaria non agricola

La prestazione in argomento **spetta alle seguenti categorie di lavoratori** assicurati contro la disoccupazione involontaria che abbiano concluso il rapporto di lavoro per motivi **non imputabili** alla propria volontà:

- lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno «non stagionale»;
- lavoratori licenziati a seguito di un periodo di lavoro svolto con contratto di inserimento (i periodi di effettiva attività lavorativa svolta in esecuzione di tali contratti);
- lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro per risoluzione consensuale.

### Soggetti esclusi

- lavoratori che non forniscono ai Centri per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
- lavoratori iscritti nella gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati;
- lavoratori autonomi;
- soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al Dpr n. 602/1970;
- soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958;
- soci delle cooperative teatrali e cinematografiche;
- caratisti, armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;
- apprendisti;
- lavoratori titolari di pensione diretta;
- lavoratori che si dimettono volontariamente; fanno eccezione: lavoratrici madri che si dimettono nel periodo di puerperio (o lavoratori padri); coloro che si dimettono per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

È importante sottolineare che in capo al lavoratore vi è l'**obbligo** di fornire ai **Centri per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità** allo svolgimento di attività lavorativa.

## Requisiti

Uno dei requisiti indispensabili per aver diritto all'indennità di disoccupazione è quello dell'**anzianità contributiva**, cioè il lavoratore deve far valere un contributo contro la disoccupazione involontaria versato **almeno 2 anni** prima della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Affinché sia soddisfatto il requisito contributivo, è necessario che il lavoratore possa far valere almeno **52 contributi** utili settimanali (pari ad **1 anno**) versati nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei 2 anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

### Esempio

Nel caso di un rapporto di lavoro concluso il 31.10.2008, il biennio di riferimento sarà dall'1.11.2006 al 31.10.2008; quindi per soddisfare il requisito contributivo, i 52 contributi dovranno risultare versati durante questo periodo. Se in questo periodo dovesse risultare della contribuzione non utile, quest'ultima permetterà la retrodatazione del biennio.

Per poter erogare la prestazione di disoccupazione è necessario che il lavoratore abbia una **pur residua capacità lavorativa**; infatti, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro (cosiddetto **periodo di comporta**) per malattia infortunio o invalidità, il requisito della capacità lavorativa deve essere comprovato mediante **presentazione di certificazione medica** contenente le date di inizio e fine della malattia, ecc., nonché la data di riacquisto della capacità lavorativa stessa, data da cui decorrerà l'eventuale diritto all'indennità. Inoltre è **necessario**, come fatto cenno in precedenza, che il lavoratore si trovi nella condizione di **disoccupato in cerca di occupazione**: è quindi indispensabile che venga resa la disponibilità al Centro per l'impiego al quale deve

fornire la dichiarazione di «immediata disponibilità» allo svolgimento di attività lavorativa.

### Contributi utili

Per contribuzione utile si intende, **oltre** quella effettivamente versata, **anche quella dovuta e non effettivamente versata** (cd. automaticità delle prestazioni); infatti al lavoratore che non ha la possibilità di documentare il proprio trascorso assicurativo/contributivo è possibile accogliere la domanda di disoccupazione quando - tramite la **Direzione provinciale del lavoro**, Servizio ispettivo, o l'Ufficio ispettivo dell'istituto - sia accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo. Ciò **indipendentemente** dal fatto che sia possibile o meno recuperare i contributi omessi, purché tali contributi siano utili al raggiungimento dei requisiti previsti.

A tal proposito, sono considerati **utili** per il perfezionamento del requisito delle 52 settimane:

i **contributi utili previdenziali**, comprensivi di quota DS versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi **figurativi** accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione;

i contributi accreditati per **servizio militare**, qualora nell'anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno **24 contributi settimanali**;

i periodi di **lavoro all'estero** in paesi convenzionati, qualora lo Stato in cui il cittadino italiano ha prestato la propria attività abbia stipulato accordi bilaterali e la prestazione di disoccupazione preveda la possibilità di cumulo. L'ultimo rapporto di lavoro, prima della domanda di indennità, deve essere comunque cessato in Italia;

l'astensione dal lavoro per periodi di **malattia dei figli fino agli 8 anni** di età nel limite di **5 giorni** lavorativi nell'anno solare.

### Contribuzione non utile, periodi neutri

I seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa **non possono** essere considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo:

lavoro all'estero in paesi non convenzionati;

malattia e infortunio sul lavoro;

cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;

servizio militare, se nell'anno precedente la data di chiamata alle armi non risultano versati 24 contributi settimanali;

assenze per permessi e congedi per i figli con handicap grave.

Questi periodi consentono, con il **meccanismo della neutralizzazione**, di ampliare il **biennio** nel qua-

le ricercare le 52 settimane previste dalle norme, ed effettuare la retrodatazione del biennio stesso.

### Esempio

Se nel biennio dall'1.11.2006 al 31.10.2008 sia intervenuto uno dei casi sopra citati, ad esempio supponiamo che il lavoratore sia stato ammalato per un numero di giorni pari a 50, in questi 50 giorni la contribuzione non può essere considerata utile ai fini della disoccupazione, ma questi 50 giorni saranno «neutralizzati» e permetteranno la retrodatazione del biennio per un numero di giorni pari al periodo di malattia (nel caso in esempio 50 giorni); pertanto il biennio di riferimento non sarà più dall'1.11.2006 al 31.10.2008, ma sarà maggiorata di 50 giorni, cioè l'inizio del biennio, 1.11.2006, sarà retrodatato di 50 giorni e diventerà 21.9.2006 e quindi le 52 settimane indispensabili al diritto per l'indennità dovranno essere ricercate nel periodo che va dal 21.9.2006 al 31.10.2008.

### Anno mobile

Se un lavoratore percepisce l'**intera indennità di disoccupazione spettante**, non potrà beneficiare di un'altra indennità se non a distanza di **1 anno** dalla decorrenza della precedente prestazione. L'anno mobile è quel periodo di tempo, della durata di 365 giorni, che decorre **dalla data di inizio della disoccupazione indennizzata**.

### Esempio

Se un lavoratore che non abbia superato i 50 anni di età acquisisce il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 10.3.2008, potrà godere nell'arco dell'anno mobile, cioè dal 10.3.2008 al 9.3.2009, di un massimo di 240 giorni (8 mesi) di disoccupazione, cioè una sola indennità per intero. Potrebbe infatti verificarsi che il suddetto lavoratore, finito di beneficiare dell'intera indennità dal 10.3.2008 al 9.11.2008, venga riassunto il 12.11.2008, lavori per circa 2 mesi sino al 10.1.2009, e successivamente riproponga domanda per ottenere una ulteriore indennità di disoccupazione.

Qualora sussistano i requisiti per accogliere questa ulteriore domanda, (anzianità contributiva, contribuzione nel biennio ecc.), la domanda dovrà essere accolta, ma l'erogazione della prestazione non potrà avvenire prima del 10.3.2009, cioè a distanza di 1 anno dalla prima prestazione completamente goduta, cioè dopo l'anno mobile dalla precedente domanda.

È evidente che per beneficiare della prestazione, il lavoratore dovrà restare ininterrottamente disoccupato dopo la presentazione della domanda.

### Decorrenza

Per motivi di licenziamento oggettivi contingenti alla situazione aziendale (licenziamento ordinario,

cessazione attività, riduzione di personale, ecc.)

### **l'indennità decorre:**

dall'**ottavo** giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei **primi 7 giorni**;

dal **quinto** giorno successivo alla data della domanda, se presentata entro i **68 giorni dal licenziamento**;

dalla **data di rilascio** al Centro per l'impiego della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa se questa è successiva alle due precedenti ipotesi;

dall'**ottavo** giorno successivo alla data di scadenza dell'indennità di mancato preavviso eventualmente corrisposta.

Esistono situazioni **particolari** che causano il differimento della decorrenza. In particolare, essa può avvenire quando:

il motivo del licenziamento è dovuto a motivi soggettivi contingenti alla situazione personale del lavoratore (giusta causa soggettiva, superamento del periodo di comporto, ecc.); in questo caso la decorrenza dell'indennità si proroga di ulteriori **30 giorni** rispetto alla decorrenza ordinaria;

quando si è già beneficiato nell'anno mobile dell'intero periodo di disoccupazione. Infatti ogni lavoratore ha diritto a percepire massimo una sola indennità di disoccupazione per intero nell'arco di un anno, ma, come fatto cenno in precedenza, per anno non bisogna intendere l'anno solare bensì l'anno mobile.

### **Durata**

Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento al 1° gennaio 2008 l'indennità di disoccupazione ha la seguente durata massima:

per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquant'anni alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità viene corrisposta fino ad un massimo di otto mesi pari a 240 giorni;

per i lavoratori di età pari o superiore ad anni 50, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità viene corrisposta fino ad un massimo di 12 mesi pari a 360 giorni.

### **Misura**

La misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è **determinata** sulla base della **retribuzione lorda percepita nei 3 mesi precedenti** la data di cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposta in **misura percentuale** rispetto a tale retribuzione.

La percentuale spettante ai lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i **50 anni** di età è pari al:

- **60%** per i primi **6** mesi;

- **50%** per i successivi **2** mesi;

- **40%** per il periodo restante.

Le stesse percentuali, ma sino ad un massimo di **8 mesi**, vengono applicate ai lavoratori che alla data del licenziamento **non abbiano superato** i 50 anni di età.

L'indennità di disoccupazione ordinaria è soggetta a **importi massimi erogabili**, divisi in **due fasce** a seconda che la retribuzione mensile lorda percepita durante il rapporto di lavoro **superi o meno** l'importo fissato anno per anno con decreto.

### **Settimana natalizia**

Ai soggetti che usufruiscono dell'indennità di disoccupazione, anche per una sola giornata, nel periodo compreso tra il **18 e il 24 dicembre** di ogni anno è corrisposta, oltre all'indennità, la cd. **settimana natalizia**: si tratta di un assegno speciale di importo pari a 6 giorni di disoccupazione, comprese le quote giornaliere di assegni al nucleo familiare.

### **Incompatibilità**

L'indennità è incompatibile con:

i trattamenti pensionistici diretti;

i trattamenti antitubercolari con l'esclusione dell'indennità post-sanatoriale (Ips);

l'indennità di malattia;

l'indennità di maternità e paternità;

le altre prestazioni previdenziali (ad esempio Cig, Mobilità, Lsu, Lpu, Asu, ecc.);

l'assegno di incollocabilità e di incollocamento.

### **Cumulabilità**

L'indennità è cumulabile con:

pensioni indirette;

pensioni di guerra;

invalidità civile;

assegno sociale;

rendite da infortunio;

pensioni erogate da stati esteri non convenzionati;

pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva.

### **Contribuzione figurativa**

I periodi di disoccupazione indennizzati vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. Il **numero delle settimane** da accreditare figurativamente si ottiene **dividendo** il numero delle giornate indennizzate **per 7**, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso.

### **Sospensione**

Il pagamento rimane sospeso, per **tutto** il periodo, quando il disoccupato:

si trovi in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante **incapacità lavorativa**;

si rioccupi per un periodo massimo di **5 giorni**

consecutivi di effettivo lavoro. Sono da considerare, agli effetti del limite di 5 giornate, come giornate consecutive di lavoro anche quelle inframmezzate da giornate **festive**, come la domenica ovvero le festività infrasettimanali nazionali, civili e religiose riconosciute, tenendo conto che le giornate festive **non sono da computare** ai fini del limite di cui si tratta.

### Cessazione

Il pagamento cessa quando il disoccupato:

- ha percepito **tutte le giornate di indennità: - 8 mesi** se, alla data del licenziamento, **non supera i 50 anni** di età;
- **12 mesi** se, alla data del licenziamento, **superava i 50 anni** di età;
- viene **avviato ad un nuovo lavoro** ovvero **inizia un'attività in proprio**;
- qualora il lavoratore venga avviato al lavoro per un numero di giornate superiore a **5**, e quindi decade dal diritto di godere della prestazione di disoccupazione, è tenuto alla tempestiva **comunicazione** alla sede che sta erogando il trattamento, con la compilazione e l'immediata presentazione dell'apposito modello attestante la data di inizio dell'attività lavorativa;
- quando **vengono meno** le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l'impiego ai fini della concessione della prestazione;
- diventa titolare di un **trattamento pensionistico diretto** (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

### Lavoratori che espatriano

I lavoratori disoccupati che espatriano in paesi non membri dell'Unione europea o non convenzionati **decadono** dal diritto all'indennità di disoccupazione.

I lavoratori che espatriano per «**brevi periodi**» conservano invece il diritto all'indennità in caso di espatrio per gravi e comprovati **motivi di salute o di famiglia**. Gli assicurati devono però presentare idonea **documentazione attestante** i motivi dell'espatrio.

Le ipotesi più significative di espatrio per brevi periodi sono:

- espatrio per matrimonio nel limite di **15 giorni**, periodo previsto per il congedo matrimoniale (certificato di matrimonio);
- espatrio per motivi di salute propria o di un familiare (certificati medici);
- espatrio per il lutto di un familiare all'estero nel limite di **3 giorni** di permesso normalmente previsti, più i giorni necessari per il viaggio (certificato di morte).

I cittadini **extracomunitari**, regolarmente soggiornanti

in Italia, sotto il profilo delle prestazioni assicurative sociali **sono equiparati** ai cittadini italiani. Le ipotesi sopra indicate valgono perciò anche per tali lavoratori, nel caso in cui rientrino, con le stesse modalità e per gli stessi motivi, nei Paesi d'origine. Con messaggio n. 17576 del 4 agosto 2008, l'Inps fa presente di aver richiesto all'Avvocatura centrale un parere legale sull'opportunità di impartire **nuove istruzioni** in materia di **compatibilità dell'allontanamento del lavoratore dal luogo di residenza per brevi periodi** con la conservazione del diritto alle indennità di disoccupazione e di mobilità. Talune Sedi, infatti, eseguono controlli nei confronti di lavoratori stranieri ammessi a beneficiare delle indennità anzidette per accertare un eventuale espatrio nel corso della loro durata, come peraltro imposto da una lontana circolare del 3 ottobre 1957, n. 3-275 Prs., ed ulteriormente chiarito nel messaggio n. 931 del 27 ottobre 2003. Le citate istruzioni conducono a comminare agli stranieri espatriati **la decadenza dal diritto**, determinando di fatto una ingiustificata - se non proprio arbitraria - discriminazione nei loro confronti cui potrebbe evitarsi adeguando le norme interne ad un'applicazione meno rigida della disciplina della disoccupazione involontaria, come del resto interpretata da alcuni orientamenti giurisprudenziali ed innovata dal Dlgs n. 297/2002 per quanto attiene all'accertamento dello **status di disoccupazione**. Il parere della predetta Avvocatura conclude che debba condividersi l'utilità di un chiarimento rivolto a precisare che l'**espatrio non può essere di per sé assunto a motivo della perdita della tutela per la disoccupazione involontaria se non quando**, per sue caratteristiche intrinseche (ad esempio espatrio definitivo per rientro nel paese di origine, accettazione di un lavoro all'estero) o per obiettive circostanze di tempo e di luogo, consenta ragionevolmente di escludere una **pronta disponibilità** del lavoratore espatriato a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale, ossia tipicamente quando ricorrono le circostanze cui la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione dalla lista di mobilità. Con nota del 5 giugno 2008, la Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito richiedeva ulteriori delucidazioni all'Avvocatura centrale, che rispondeva in data 14 luglio 2008: nel parere l'organo legale ha precisato che la **nozione di espatrio** si distingue da quella di **soggiorno fuori dei confini nazionali** per la non breve durata della permanenza all'estero, connaturale al primo e non al secondo. Alla luce delle considerazioni giuridiche sopraesposte dall'Avvocatura centrale dell'Istituto, si fornisce alle sedi la seguente direttiva da adottare per i lavoratori che si rechino, **in Paesi extracomunitari non convenzionati**, per brevi periodi:

□ nel caso in cui il lavoratore, titolare di una qualsiasi delle prestazioni di disoccupazione e di mobilità, **soggiorni** per brevi periodi all'estero ed in particolare per periodi necessitati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare (ad esempio, lutto, matrimonio), si precisa che lo stesso conserva il diritto alle prestazioni stesse, presentando idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificati medici, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.);

□ nel caso in cui il lavoratore **soggiorni** all'estero **per un breve periodo per turismo**, lo stesso conserva il diritto alla prestazione di disoccupazione e di mobilità, ove tale assenza dal territorio nazionale non abbia comportato l'inosservanza delle prescrizioni alla disponibilità all'impiego;

□ nel caso in cui il lavoratore **espatri** per periodi di lunga durata - per rientro nel paese di origine, per accettazione di un lavoro all'estero o per obiettive circostanze di tempo e di luogo, consentendo di escludere una pronta disponibilità del lavoratore a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale, ossia tipicamente quando ricorrono le circostanze cui la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione della liste di mobilità - decade dalla concessione della prestazione di disoccupazione e di mobilità.

Con messaggio n. 367 dell'8 gennaio 2009, l'Istituto è intervenuto nuovamente sulla materia. Infatti, a seguito di quesiti posti dalle sedi, in merito alla valutazione del computo dei periodi in cui il lavoratore, che ha presentato domanda di indennità di disoccupazione agricola e di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti, si sia recato in un paese extracomunitario non convenzionato, si ritiene di poter applicare il criterio espresso con messaggio n. 17576 del 4 agosto 2008, distinguendo tra soggiorno ed espatrio.

Il concetto di espatrio si caratterizza per la non breve durata della permanenza all'estero mentre il soggiorno ha un durata di tempo limitata, non preventivamente quantificabile ma eventualmente giustificabile con documentazione probatoria. Pertanto, richiamando il messaggio su citato, si confermano, anche per le prestazioni in oggetto, i **seguenti criteri**:

- nel caso in cui il lavoratore **soggiorni** per brevi periodi all'estero ed in particolare per periodi necessitati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare o da altri motivi familiari (ad esempio lutto, matrimonio), si precisa che le relative giornate sono da considerarsi indennizzabili purché lo stesso produca idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificato medico, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.);

- nel caso in cui il lavoratore **soggiorni** all'estero

**per turismo**, le giornate corrispondenti sono da considerarsi indennizzabili;

- nel caso in cui il lavoratore **espatri in via definitiva** - per rientro nel paese di origine, per accettazione di un lavoro all'estero - le corrispondenti giornate sono da considerarsi non indennizzabili.

### Lavoro in proprio

L'indennità di disoccupazione viene corrisposta a coloro per i quali risulti un'occupazione **in proprio preesistente** alla cessazione dell'attività alle dipendenze di terzi. L'attività che il disoccupato continua ad esplicare per proprio conto dopo la cessazione dell'attività alle dipendenze altrui, indipendentemente dal carattere e dalla natura dell'attività stessa, **non costituisce** impedimento all'indennizzabilità dello stato di disoccupazione. L'indennità **non viene corrisposta** a coloro che iniziano un'attività in proprio dopo la cessazione dell'attività alle dipendenze di terzi. Essi avranno **diritto** alla disoccupazione ordinaria **solo** nel caso che l'attività in proprio non rivesta carattere di continuità e professionalità.

### Lavoratori detenuti

I lavoratori detenuti hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione, legge n. 56/1987, in quanto «lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale».

### Rinuncia

L'indennità di disoccupazione **non può essere rinunciata** dal lavoratore che ne abbia fatto domanda in quanto considerata una prestazione d'urgenza, cioè che interviene in un momento di bisogno. Pertanto un lavoratore che abbia già percepito l'importo della disoccupazione non può in nessun caso rinunciarvi.

**Diversa** la situazione di un lavoratore che, pur avendo fatto la domanda, non abbia provveduto materialmente all'**incasso della somma**: in questo caso potrà non riscuotere l'indennità facendone così prescrivere il diritto.

### Dimissioni per maternità

In caso di **lavoratrici madri** che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla **data di gestazione** - 300 giorni prima della data presunta del parto - fino al compimento del **1° anno** di età del bambino) o di **padri lavoratori** che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del **1° anno** di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le **dimissioni non precludono il diritto all'indennità di disoccupazione**.

## Dimissioni per giusta causa

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'Inps ha accolto l'orientamento indicato dalla **sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionale**, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione **anche quando** vi siano state dimissioni «per giusta causa», indicate dalla giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza sono dimissioni per giusta causa quelle determinate:

- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal cosiddetto mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive»;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Nel presentare la **domanda** il lavoratore deve allegare la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** da cui risulti la sua volontà di «difendersi in giudizio» nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Se l'**esito della controversia** non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps **recupererà** l'indennità eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.

## La domanda

Deve essere presentata, dal disoccupato, personalmente o tramite Patronato, alla sede Inps o ai Centri per l'impiego competenti in relazione alla **residenza o domicilio abituale** entro **68 giorni** dalla data di cessazione dell'attività.

Il termine di presentazione della domanda può subire **slittamenti** nei casi in cui il lavoratore:

- abbia intentato vertenza sindacale o giudiziaria riguardante il licenziamento; in tal caso il termine scade il **60° giorno** dalla data di definizione della vertenza o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- per malattia iniziata entro gli **8 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine scade

il **60° giorno** dalla data in cui il lavoratore abbia riacquisito la capacità lavorativa;

abbia percepito un'**indennità sostitutiva del preavviso**; in tal caso il termine scade il **68° giorno** successivo al periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate.

La domanda va redatta sull'apposito **modello DS21**, allegando:

- la dichiarazione resa dall'ultimo datore di lavoro su mod. DS 22 (per i lavoratori domestici DS.22LD); oppure l'autocertificazione;
- la dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego per l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.

## Le recenti novità

Quanto precisato in merito alla **presentazione della domanda** è stato modificato dall'Inps con circolare n. 115/2008 con la quale l'Istituto ha deciso di **abolire il modello DS 22** ai fini della liquidazione della disoccupazione, in quanto tutti i dati necessari sono reperibili nel flusso E-Mens. In particolare, con tale circolare, l'Inps ha segnalato che l'implementazione - effettuata a decorrere dal mese di luglio 2008 - del flusso E-Mens con le informazioni riguardanti l'orario contrattuale, la retribuzione «teorica» del mese, il numero di mensilità annue e la percentuale di part-time, **consente all'Istituto la liquidazione dell'indennità di disoccupazione** e di altre prestazioni a sostegno del reddito, nonché l'accredito figurativo extra rapporto di lavoro **senza dover chiedere alle aziende** alcuna documentazione aggiuntiva. La predetta circolare sottolinea inoltre che, ad esito dell'integrazione delle basi di dati operata in attuazione dell'art. 4-bis, comma 6, Dlgs n. 181/2000, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1184, legge n. 296/2006, gli operatori dell'Inps possono disporre delle notizie relative alla cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai Servizi competenti con il **modello UNILAV**.

Considerata la disponibilità negli archivi delle denunce E-Mens del mese di settembre 2008 e di quelle successive, con effetto immediato l'Inps può pertanto procedere, sulla base dei dati presenti in tali denunce, alla liquidazione:

- dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali;
  - dell'indennità di mobilità;
  - dei trattamenti speciali edili ai sensi delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 19 luglio 1994, n. 451.
- In riferimento a quanto sopra evidenziato, l'Istituto di previdenza rende noto di aver predisposto la nuova modulistica in appresso richiamata:

**mod. DS21** (modello semplificato di domanda), che riporta i dati anagrafici, le indicazioni per il pagamento, l'autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l'impiego, l'indicazione dell'eventuale richiesta dell'assegno al nucleo familiare, l'indicazione per esprimere le opzioni fra l'assegno di invalidità e l'indennità di mobilità e fra la disoccupazione ordinaria ed i trattamenti speciali edili ai sensi della legge 6 agosto 1975, n. 427, la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio;

**mod. ANF/PREST**, da compilarli, come allegato al mod. DS21 ed eventualmente ad integrazione del mod. ANF/DIP utilizzato dall'ex datore di lavoro e già presente nella denuncia mensile E-Mens, soltanto nel caso di richiesta dell'assegno al nucleo familiare.

Il mod. DS22 - DS22MOB. viene **soppresso** e, quindi, non deve essere più utilizzato dalla data di pubblicazione della circolare in commento.

L'Inps comunica altresì che:

il mod. DS22LD rimane in essere fino al perfezionamento del flusso dei dati on-line circa gli avviamenti e le cessazioni, con le relative caratteristiche, dei contratti di lavoro rientranti nella categoria dei «lavoratori domestici»;

è stato istituito il mod. DS22/ED., che riporta, per la liquidazione del trattamento speciale edili ai sensi della legge n. 427/1975 (e non anche per i trattamenti disciplinati dall'art. 11 della legge n. 223/1991 e dall'art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994), i dati previsti dalla citata legge n. 427/1975 e non presenti nel flusso E-Mens.

Inoltre, con la circolare in esame, l'Inps espone le modalità di determinazione della **base di calcolo**, rispettivamente:

dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;

dell'indennità di mobilità;

dei trattamenti speciali edili ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 451/1994, con l'utilizzo delle nuove informazioni contenute nel flusso E-Mens.

#### **Modalità di calcolo - Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria**

La base di calcolo della prestazione sarà **determinata** con riferimento alla **retribuzione teorica media dei 3 mesi** precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, **aumentata dell'importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive**. Il calcolo sarà effettuato mediante:

1. determinazione della retribuzione teorica media (*retribuzione teorica* dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione diviso 3)
2. determinazione della base di calcolo

Infine, viene sottolineato e ribadito che, allo scopo di assicurare omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra la perdita della retribuzione e la fruizione delle prestazioni, con particolare riguardo alle prestazioni di disoccupazione, le sedi dell'Istituto, nell'attesa dell'aggiornamento della procedura informatica, utilizzeranno per la determinazione della base di calcolo esclusivamente i dati già presenti nel flusso E-Mens, secondo i criteri indicati in precedenza.

Nell'ipotesi in cui, al momento della presentazione della domanda, venga riscontrato il mancato utilizzo del flusso E-Mens da parte del datore di lavoro, le Sedi Inps dovranno richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dell'indennità, con le modalità illustrate dall'Inps nella circolare n. 28 del 29 gennaio 2007. In maniera analitica, in tale occasione era stato sottolineato che solo nei casi di totale assenza di dati retributivi sull'archivio E-Mens, la sussistenza del requisito contributivo dovrà essere accertata sulla base delle buste paga presentate dal lavoratore, la cui esistenza è ritenuta elemento probante al fine dell'applicazione del principio dell'automaticità della prestazione, fatto salvo l'esercizio del diritto dell'Istituto di esperire accertamenti in presenza di situazioni di mancato perfezionamento dei requisiti di legge emersi in sede di liquidazione definitiva.

#### **Disoccupazione agricola**

Passa dal **30%** al **40%** la percentuale di computo dell'indennità di disoccupazione agricola. Lo ricorda l'Inps con circolare n. 24 del 20 febbraio 2009 (di seguito riportata), in applicazione della legge n. 247/2007, il cui art. 1, comma 55, per i trattamenti con **decorrenza dal 1° gennaio 2008**, che andranno in **pagamento nel 2009**, prevede che l'**importo giornaliero** dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Inoltre, tale importo viene erogato con **riferimento alle giornate** di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, entro il **limite delle 365 giornate** del parametro annuo di riferimento, dal quale dovranno essere **detratte** le giornate di lavoro agricolo, ed eventualmente non agricolo,

nonché le giornate eventualmente indennizzate ad altro titolo.

La norma ha efficacia sia sull'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, sia sui trattamenti speciali che vengono commisurati entrambi al 40% della retribuzione, per tutte le giornate lavorate, **abolendo** il preesistente parametro 270, nonché il tetto di 90 giornate massime indennizzabili. Inoltre, l'art. 1, comma 56, legge n. 247/2007 stabilisce che, ai fini della **valutazione** delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle svolte nel **settore non agricolo** purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo. Dalle prestazioni relative al 2008, deve essere verificata la prevalente attività agricola nell'anno di riferimento della prestazione e, in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo con l'attività non agricola; in caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell'attività agricola nel biennio e, in caso positivo, la prestazione va liquidata cumulando l'attività agricola con quella non agricola; in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo. Per la **retribuzione minimale** da utilizzare per la liquidazione della disoccupazione agricola viene chiarito che, dalle prestazioni che verranno liquidate con riferimento ai periodi di disoccupazione dell'anno 2008, la retribuzione minimale applicata per il calcolo dell'indennità di disoccupazione sarà uguale a quella della generalità dei lavoratori dipendenti: **42,14 euro**.

### Disoccupazione con requisiti ridotti

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti **spetta** a coloro che siano in possesso di determinati requisiti. In particolare, spetta ai seguenti soggetti:

ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno **78 giorni** di calendario nell'anno solare precedente;

agli **apprendisti**;

agli insegnanti non di ruolo;

ai dipendenti non di ruolo della Pubblica amministrazione;

ai **soci dipendenti** da cooperative diverse da quelle di cui al Dpr n. 602/1970 **a condizione** che cessino totalmente l'attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo ovvero cessino totalmente l'attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l'impiego pur mantenendo la qualifica di socio;

ai **detenuti** lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti previa verifica del requisito lavorativo e dei periodi da indennizzare;

ai lavoratori dello **spettacolo** a rapporto di lavoro subordinato;

ai lavoratori con contratto di lavoro **part-time**. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non spetta:

agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;

ai lavoratori iscritti nella gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati;

ai lavoratori autonomi;

ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al Dpr n. 602/1970;

ai soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958;

ai soci delle cooperative teatrali e cinematografiche;

ai caratisti, agli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;

ai lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale.

ai lavoratori titolari di pensione diretta;

ai lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione:

delle lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione, calcolata in 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1° anno di età del bambino); e dei padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino.

di coloro che si dimettono per giusta causa; l'Inps ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni «per giusta causa», indicate dalla giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza sono dimissioni per giusta causa quelle determinate:

- dal mancato pagamento della retribuzione;

- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

- dal cosiddetto mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;

- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda ad altre persone (fisiche o giuridiche);

- dallo spostamento del lavoratore da una

sede ad un'altra, senza che sussistano le «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive»; - dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

contro la disoccupazione ma è **sufficiente** che risulti versata o dovuta la contribuzione Ivs nell'assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa.

Nel **presentare la domanda** il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la sua volontà di «difendersi in giudizio» nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.

**N.B.** Se il rapporto di lavoro è unico, la dimissione, che non sia per giusta causa, non dà diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e il nuovo rapporto di lavoro. È invece indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all'inizio di un nuovo rapporto lavorativo. Tutti i periodi lavorati sono da ritenere utili sia ai fini del diritto che della durata e della misura della prestazione da liquidare.

Le dimissioni, di qualunque natura, intervenute l'anno precedente, o che intervengano l'anno seguente, non hanno rilevanza ai fini dell'accertamento del diritto dell'indennità.

### Requisiti

- avere almeno **2 anni** di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (significa almeno 1 contributo nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria versato al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per cui è stata presentata la domanda);
- avere periodi di lavoro per almeno **78 giorni** di calendario.

Nel calcolo dei 78 giorni sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.).

**N.B.** Bisogna precisare che per il computo delle 78 (o più) giornate non è necessaria la copertura

Per i **lavoratori parasubordinati** l'iscrizione alla Gestione separata non è ostativa al diritto all'indennità, fermo restando il principio che le giornate di attività svolte in tale settore non concorrono a formare il diritto, la durata e la misura della stessa. Il lavoratore preciserà, con **dichiarazione di responsabilità**, il periodo di attività, specificando se la stessa sia stata svolta in qualità di libero professionista o con committente.

Nel caso di iscrizione come **libero professionista** il lavoratore non ha diritto alla prestazione dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione.

Nel caso di **collaborazione coordinata e continuativa** occorre l'autocertificazione dell'assicurato o l'attestazione del committente da cui risulti la **durata del contratto**. Tale periodo non è indennizzabile. Qualora la durata del contratto di collaborazione sia contestuale all'attività subordinata, quest'ultima viene presa in considerazione ai fini del diritto e della misura e prevale sull'attività parasubordinata.

### Calcolo dell'indennità

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta:

- nella misura del **35%** della **retribuzione di riferimento** per i primi **120 giorni** ed al **40%** per i successivi giorni. La retribuzione da prendere in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell'intero anno solare di riferimento, ma relativa alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestato presso i vari datori di lavoro (retribuzione comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima o di diarie fisse contrattualmente previste, straordinari, indennità per turni);
- per i periodi di non occupazione nell'anno solare precedente;
- per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare precedente (sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali.

Per **giornata effettivamente lavorata** si intende:

- il giorno di calendario in cui c'è stata prestazione d'opera subordinata indipendentemente dal

numero di ore di lavoro svolto e dalla retribuzione percepita;

- la sesta giornata di settimana corta solo se effettivamente lavorate le precedenti 5;
- nel caso degli insegnanti che concentrano l'orario contrattuale settimanale di cattedra in un numero ristretto di giorni, si considerano interamente lavorati sei giorni settimanali.

### Incompatibilità

L'indennità è incompatibile con:

- i trattamenti pensionistici diretti;
- i trattamenti antitubercolari con l'esclusione dell'indennità post-sanatoriale (Ips);
- l'indennità di malattia;
- l'indennità di maternità e paternità;
- le altre prestazioni previdenziali (ad esempio Cig, Mobilità, Lsu, Lpu, Asu, ecc.);
- l'assegno di incollocabilità e di incollocamento.

### Cumulabilità

L'indennità è cumulabile con:

- pensioni indirette;
- pensioni di guerra;
- invalidità civile;
- assegno sociale;
- rendite da infortunio;
- pensioni erogate da stati esteri non convenzionati;
- pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva.

### Periodi non indennizzabili

L'indennità **non spetta** per:

- le giornate non lavorate comprese nel periodo di durata dei vari rapporti di lavoro dipendente nell'anno;
- le giornate di carenza di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- le giornate successive a quelle di carenza fino alla data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- le giornate che hanno determinato lo slittamento della decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- le giornate comprese tra la data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali e la data di disponibilità resa al Centro per l'impiego;
- le giornate coperte dall'indennità di mancato preavviso;
- tutti i periodi di lavoro autonomo;
- tutti i periodi come socio lavoratore di cui al Dpr n. 602/1970;
- i periodi di sosta previsti nel caso di contratti di lavoro part-time di tipo verticale;

i periodi di sosta programmata o prevedibili per i lavoratori addetti alle mense scolastiche o al trasporto dei ragazzi a scuola;

i periodi di inoccupazione derivati da dimissioni, sempre che le dimissioni non siano dovute a giusta causa;

i periodi di inoccupazione fra una commessa e un'altra nei casi di rapporti di lavoro a domicilio.

### Contribuzione figurativa

I periodi di disoccupazione in cui si percepisce l'indennità ordinaria con requisiti ridotti vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. La collocazione temporale di tali contributi è tra il 1° di gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, e precisamente nel periodo che risulterà più favorevole al lavoratore (ad esempio ai fini pensionistici). Il numero delle settimane da accreditare figurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 6, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso.

### Modalità di pagamento

L'indennità viene pagata **direttamente** dall'Inps. L'interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

- assegno circolare;
  - bonifico bancario o postale;
  - allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale previo accertamento dell'identità del percettore:
- da un documento di riconoscimento;
  - dal codice fiscale;
  - dalla consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta prioritaria.

### Domanda

Deve essere:

- redatta sull'apposito modulo;
- presentata alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati periodi di disoccupazione;
- corredata da tanti modd. DL86/88-*bis* (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell'anno solare di riferimento.

**N.B.** La presentazione, nel termine previsto del 31 marzo, dei soli modd. DL86/88-*bis* (in assenza del modulo di domanda), costituisce «idonea manifestazione di volontà» finalizzata alla concessione della prestazione.

## Trasformazione trattamento

Il lavoratore può presentare domanda di disoccupazione con requisiti normali possedendo però solo i requisiti previsti per l'indennità con requisiti ridotti. In questo caso dopo aver opportunamente

respinto tale domanda, su richiesta di riesame da parte del lavoratore, si potrà procedere all'accoglimento della domanda «trasformata» in requisito ridotto, qualora la stessa risulti presentata nei termini stabiliti per questa prestazione.

## Il testo della circolare

### A) Legge 24.12.2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola

La legge 24 dicembre 2007 n. 247, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre

2007, in attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, ha innovato sostanzialmente la normativa relativa ai lavoratori agricoli, in particolare per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione agricola.

### 1. Percentuale di computo dell'indennità di disoccupazione agricola

L'articolo 1, comma 55, della legge in argomento, con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008, che andranno in pagamento nel 2009, ed in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla precedente normativa, stabilisce che:

- l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del **40%** della retribuzione di riferimento (art. 1 del Dl 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389);

- l'importo predetto viene **erogato con riferimento alle giornate di iscrizione** negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, entro il limite delle 365 giornate del parametro annuo di riferimento dal quale dovranno essere detratte le giornate di lavoro agricolo, **ed eventualmente non agricolo**, nonché le giornate eventualmente indennizzate ad altro titolo.

Tale norma ha efficacia sia *sull'indennità ordinaria di disoccupazione agricola* (art. 7, comma 1, del Dl n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988), che viene **augmentata dal 30 al 40%** della retribuzione, sia *sui trattamenti speciali*, previsti dall'art. 25 della legge n. 457/1972 e dall'art. 7 della legge n. 37/1977, che vengono **commisurati entrambi al 40%** della retribuzione, **per tutte le giornate lavorate**, abolendo il preesistente parametro 270, nonché il tetto di 90 giornate massime indennizzabili.

In conseguenza delle modifiche suddette, l'assegno al nucleo familiare, per gli operai agricoli a tempo determinato che hanno meno di 101 giornate lavorate in

### Inps - Circolare 20 febbraio 2009, n. 24

**Oggetto:** A) Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. B) Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Applicazione del nuovo regime di detrazioni fiscali

buzione figurativa.

### 2. Cumulo dell'attività dipendente agricola e non agricola

Ulteriore innovazione della legge di riforma è quella fissata dall'art. 1, comma 56, che, ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle **dipendenti** svolte nel settore non agricolo purché, **nell'anno o nel biennio** cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo.

A partire dalle prestazioni relative al 2008, va, quindi in primo luogo appurata la prevalente attività agricola **nell'anno** di riferimento della prestazione:

□ in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo, cumulando l'attività agricola con quella non agricola;

□ in caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell'attività agricola **nel biennio**:

- in caso positivo, la prestazione va liquidata cumulando l'attività agricola con quella non agricola;

- in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo.

### 3. Retribuzione minimale

Dalla lettura comparata delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minimale da utilizzare ai fini della liquidazione della disoccupazione agricola è sorto un dubbio interpretativo di cui è stato investito il Coordinamento generale legale.

Le due normative di interesse sono state:

- l'articolo 01, comma 4, della legge n. 81 dell'11 marzo 2006, che, nello stabilire che la retribuzione imponibile per il settore agricolo è quella prevista dall'art. 1, comma 1, del Dl 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, non ha richiamato il comma 2 del suddetto art. 1, il quale prevede la disciplina del «minimale» applicabile per la generalità dei lavoratori.

Di conseguenza, per quanto riguarda i lavoratori agrico-

agricoltura (sia che abbiano diritto alla disoccupazione ordinaria sia che spetti loro il trattamento speciale art. 25, legge n. 457/1972) è riconosciuto, secondo il principio generale, per un numero di giornate pari a quelle lavorate in agricoltura ed a quelle coperte da contri-

li, era mantenuta in vigore la preesistente disciplina del minimale stabilita dall'art. 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in base alla quale l'importo del minimale retributivo previsto per tali lavoratori risulta essere d'importo inferiore.

- l'articolo 1, comma 55, della legge n. 247/2007, che, nell'indicare la retribuzione da prendere in considerazione per il computo dell'importo giornaliero dell'indennità, fa, invece, riferimento all'art. 1 del Dl 9 ottobre 1989, n. 338 **nella sua interezza senza alcun riferimento ai relativi commi.**

In merito è stato acquisito il parere del Coordinamento generale legale che ha affermato che le modifiche apportate dall'art. 1, comma 55, della legge n. 247/2007, pur non incidendo sulla misura del minimale giornaliero da applicare per la riscossione dei contributi, **hanno effetto sulla determinazione della retribuzione minimale da applicare nel calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.**

*Pertanto, a partire dalle prestazioni che verranno liquidate con riferimento ai periodi di disoccupazione dell'anno 2008, la retribuzione minimale applicata per il calcolo dell'indennità di disoccupazione sarà uguale a quella della generalità dei lavoratori dipendenti, e quindi di 42,14 euro, mentre il valore del minimale applicato per la riscossione dei contributi è rimasto quello specifico per il settore agricolo, e quindi di 37,49 euro.*

#### **4. Contributo di solidarietà e accredito figurativo**

L'articolo 1, comma 57, della legge di riforma istituisce un «contributo di solidarietà» da calcolare sull'indennità percepita.

Come disposto dalla norma, l'Inps è autorizzato a detrarre dall'importo dell'indennità da erogare un contributo pari al 9% dell'indennità stessa, del quale si terrà conto anche in occasione di un eventuale ricalcolo della prestazione, commisurato ad ogni giornata indennizzata fino ad un massimo di 150 giornate.

Ciò al fine di garantire la copertura contributiva annua di 270 giornate, ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia a quegli operai agricoli a tempo determinato ai quali la precedente normativa non lo consentiva in dipendenza dell'insufficiente numero di giornate lavorate.

Nulla viene innovato della normativa precedente per quanto concerne l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai trattamenti speciali: pertanto, agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi per più di 100 giornate ed a quelli che, cumulando l'attività agricola e non agricola, superano le 150 giornate, verrà riconosciuto il diritto all'accredito figurativo valido ai fini della pensione di anzianità per un numero di giornate non superiore a 90. Le eventuali giornate residue indennizzate saranno utili soltanto ai fini della pensione di vecchiaia.

#### **5. Benefici in favore dei lavoratori agricoli a seguito di calamità naturali**

L'articolo 1, comma 65, della legge n. 247/2007 modifica sostanzialmente la normativa relativa ai benefici riconosciuti in dipendenza delle calamità naturali.

Il riconoscimento di ulteriori giornate di iscrizione negli

elenchi nominativi in favore degli operai agricoli a tempo determinato, in dipendenza di calamità naturali, avviene solo nel caso in cui il lavoratore abbia prestato la propria attività, per almeno cinque giornate, alle dipendenze di un'impresa agricola ricadente nelle zone colpite da calamità delimitate ai sensi della legge n. 296/2006 e che, essendo stata danneggiata da dette calamità, **abbia beneficiato** degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 102/2004.

*In presenza delle condizioni previste dalla norma, ai suddetti lavoratori viene riconosciuto un incremento di giornate sino al raggiungimento del numero di quelle lavorate, nell'anno precedente, presso gli stessi datori di lavoro.*

I benefici di cui trattasi si applicano anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 102/2004.

Per le ulteriori istruzioni del caso, si rinvia alla *circolare n. 102 del 26 novembre 2008.*

#### **6. Finanziamento della formazione in agricoltura**

L'articolo 1, commi 62, 63 e 64, della legge n. 247/2007, al fine di avviare un decisivo rilancio della formazione professionale dei lavoratori agricoli, ha previsto l'applicazione anche nel settore agricolo della normativa sulla formazione prevista negli altri settori, valorizzando l'importanza del Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La materia è stata regolamentata con *circolare n. 34 del 19 marzo 2008*, cui si fa esplicito rimando.

#### **7. Istruzioni contabili**

*Omissis*

#### **B) Legge 24.12.2007, n. 244. Applicazione del nuovo regime di detrazioni fiscali**

La legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24.12.2007) ha parzialmente modificato la precedente normativa relativamente ai beneficiari ed ai requisiti per le detrazioni d'imposta, come già segnalato con messaggi n. 512 dell'8.1.2008 e n. 8620 del 14.4.2008.

In particolare l'art. 1, comma 221, obbliga il soggetto richiedente la prestazione a dichiarare ogni anno il codice fiscale dei familiari per i quali intende usufruire delle relative detrazioni, e l'Inps, quale sostituto d'imposta, è tenuto a riportare nel mod. 770 di dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce della detrazione.

Pertanto a partire dalle domande di prestazioni di disoccupazione agricola che verranno presentate entro il 31 marzo 2009, nel caso in cui venga richiesto il beneficio della detrazione fiscale per familiari a carico, il lavoratore e/o l'ente di patronato devono compilare l'apposito campo previsto nel modulo di domanda (Prest. agr. 21TP) ed allegare obbligatoriamente il modello MV10 indicando i dati anagrafici di ciascuno dei soggetti considerati a carico. In mancanza, non sarà riconosciuto il beneficio richiesto.

La modulistica indicata è presente nella banca dati «modulistica on-line» nel sito *www.inps.it*.